



## COMUNE DI LIERNA (LC)

Prot.2802/AB del 02.05.2020 cat.IX\_cl.2

### ORDINANZA N. 12 del 02 Maggio 2020

**OGGETTO: COVID-2019 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ATTUAZIONE MISURE DPCM 26 APRILE 2020 IN MATERIA DI CASSETTA DELL'ACQUA, CIRCOLAZIONE, UFFICI COMUNALI, ACCESSO SPIAGGE/LUNGOLAGO, SENTIERI E PARCO GIOCHI.**

IL SINDACO

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- a) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che detta *misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;*
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che dispone la proroga dell'efficacia dei Dpcm 8, 9,11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che dispone *misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell'efficacia dei Dpcm 8, 9,11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;*
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" che dispone *misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune misure indicate all'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;*

Visto, altresì, la disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285 recante "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*" che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad *applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale*, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che "*il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni*";

Dato atto che:

- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che; "*I Sindaci non possono adottare, a pena*

di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1." intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;

- l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che; "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1 prevede che; "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.";

Valutato:

- a) la necessità di adottare provvedimenti di stretta ineranza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
- b) il termine di efficacia al 3 maggio 2020 delle misure adottate con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 11/2020,
- c) il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale,
- d) la diminuzione di casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19,
- e) il comportamento da parte degli operatori economici e dei cittadini sul territorio comunale che ha comportato una diminuzione degli accertamenti di illeciti collegati alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia di emergenza Covid-19,
- f) la proporzionalità e l'efficacia delle misure di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio comunale;

Considerata la necessità di provvedere con misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto per l'emergenza sanitaria interessante la popolazione ed il territorio del Comune di Lierna relativo al carattere diffusivo dell'epidemia Covid-19 e dei casi e dei decessi notificati dall'OMS allo Stato italiano;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

## ORDINA

### 1. ATTUAZIONE MISURE DPCM 26 APRILE 2020

1. Le misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19 sul territorio comunale dal 4 maggio 2020 sono costituite dal Dpcm 26 aprile 2020 e dalla presente ordinanza adottata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

2. Le misure dell'ordinanza sono efficaci fino al 17 maggio 2020, salvo quanto ulteriormente e specificamente ordinato negli articoli successivi.

### 2. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELL'ACQUA (CD CASETTE)

1. I distributori automatici (cd. cassette) di acqua presenti sul territorio comunale sono aperte nel rispetto delle idonee misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie e con particolare attenzione:

- a) distanziamento di almeno due metri da parte degli utenti,
- b) obbligo guanti e mascherine da parte degli utenti,
- c) l'accesso al servizio è consentito quando il precedente fruitore si è allontanato.

### 3. CIRCOLAZIONE, PARCO GIOCHI, SENTIERI E PERCORSI, SPIAGGE/LUNGOLAGO

1. E' ordinato:

- a) È consentito l'accesso ai sentieri e/o percorsi escursionistici, spiagge/lungolago secondo quanto previsto dal Dpcm 26.04.2020,
- b) È comunque vietato lo spostamento con qualsiasi mezzo di trasporto per raggiungere le spiagge, lungolago, sentieri

*percorsi escursionistici;*

**Il parco giochi e le aree attrezzate per il gioco dei bambini SONO INTERDETTE;**

#### **4. UFFICI DEL COMUNE DI LIERNA**

1. Gli uffici del Comune di Lierna sono chiusi al pubblico.

#### **5. SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI**

1. Il Cimitero del Comune di Lierna è aperto:
2. L'accesso da parte degli utenti avviene nel rispetto delle misure igienico-sanitarie determinate dalle competenti autorità sanitarie, del distanziamento sociale e del divieto di assembramento come definiti dal Dpcm.
3. Per l'estremo saluto, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 15 (*quindici*) persone, oltre l'ufficiale celebrante. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite. Il commiato si svolge all'aperto con la prescrizione che i partecipanti indossino protezioni delle vie respiratorie e rispettino la misura di sicurezza di due metri.
4. Salvo diversa indicazione le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **6. DISPOSIZIONE DI CHIUSURA**

1. Il Comune di Lierna si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 anche in termini di proroga delle misure.
2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:
  - a) ed è esecutivo dal 4 maggio 2020,
  - b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 (quattrocento/00 eur) a € 3.000 (eur tremila/00) precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;
  - c) reso pubblico mediante affissione all'ingresso dei cimiteri, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa,
  - d) comunicato a:
    - Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - [prefettura.preflc@pec.interno.it](mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it)
    - Questura di Lecco - [urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it)
    - Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco [tlc37158@pec.carabinieri.it](mailto:tlc37158@pec.carabinieri.it)
    - Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco [LC0500000p@pec.gdf.it](mailto:LC0500000p@pec.gdf.it)
    - Presidente della Regione Lombardia [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)
    - Agenzia di Tutela della Salute - ATS BRIANZA [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)
    - Presidente della Provincia di Lecco [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)
    - Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)
    - Comando di Polizia Locale del Comune di Lierna
  - e) impugnabile mediante:
    - ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lierna, 02.05.2020

Il Sindaco  
SILVANO STEFANONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005